

che a forma di legge, erano venute ad assicurare l'esercizio dei canali demaniali, gli autori del Codice avevano estesa parte di queste disposizioni a tutti i proprietari. Ciò stava bene; sono disposizioni delle quali non è mestieri v'intratteniate, perchè i proprietari del canale di cui vi occupate potranno invocare il Codice civile, come qualunque altro cittadino.

Il Codice civile di Carlo Alberto è in vigore in tutto il territorio che sarà percorso da questo canale; e se già vi protegge il Codice civile perchè volete domandare di più?

Ma voi non vi contentate di queste disposizioni conciliative del Codice civile; voi volete andare più in là; volete assolutamente confiscare le acque; e questo, lo ripeto, non si è fatto mai sotto il Governo assoluto neppure a favore dei canali così detti regi.

Diffatti le regie patenti del 1836, citate dall'onorevole Marchetti, non sottoponevano i proprietari agli obblighi stabiliti in quest'articolo, ma li costringevano soltanto a sottostare ad alcune verifiche, acciocchè, invece di approfittare delle acque proprie, essi non cercassero di rubare la roba altrui.

Se la Commissione credesse di poter riprodurre a favore di questo canale le disposizioni di quelle patenti, sarebbe un emendamento che coinciderebbe col mio, ed io non gli potrei far guerra; sarebbe una disposizione conciliativa, e non una disposizione confiscante. Non varrebbe a paralizzare la proprietà privata, come la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Sineo, il quale propone. . .

SINEO. Modifico il mio emendamento, signor presidente.

Per guadagnare il voto dell'onorevole Marchetti, io propongo per emendamento l'articolo 15 delle patenti del 1836:

“ Art. 15. I possessori di beni confrontanti coi regi canali, e di adiacenti terreni, per la distanza di 200 metri non possono aprire fontane in essi beni, formare dei fossi, nasatori, alvei o rogge di qualunque specie, salvo che alla distanza che viene in caso di necessità di tali opere fissata per mezzo di perizia, al fine di impedire gli emungimenti dell'acqua dai canali. „

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi le patenti e lo formolerò.

BRUNET. Io propongo che si sopprima questo articolo, e che questo canale sia assoggettato al diritto comune come tutti gli altri canali. (*Bravo! Bene!*)

Qualora poi assolutamente si credesse di non ravviare nel dritto comune un mezzo sufficiente per tutelare questo canale, e che si voglia inserire un articolo nel quale sia espressamente stabilito un peso alle proprietà latitanti, faccio istanza che venga adottato il principio cui accenna il deputato Marchetti, cioè che nelle espropriazioni che dovranno farsi per la formazione del canale si tenga conto del danno, ossia della diminuzione delle proprietà latitanti perchè soggette a questa servitù.

Allo stato attuale della nostra legislazione io credo che è un fatto inammissibile che si possa estendere sopra una doppia zona di 300 metri, che fa una estensione di 600 metri, in totale una siffatta servitù senza alcun compenso, senza alcuna indennità.

Si interpretino pure colla maggiore latitudine tutte le usanze di servitù prediali ed urbane, non si troverà nulla di simile.

Quindi io credo che nel modo stesso che nella nostra attuale legislazione relativa alle espropriazioni per utilità pubblica, quando trattasi di fare strade le quali impongono ai fondi latitanti la servitù di non piantar alberi a minore distanza di tre metri dal lembo della via viene tenuto conto di tale circostanza nel fissare la indennità d'espropriazione, così pure si debba nel nostro caso operando l'espropriazione pella esecuzione del canale assegnare un corrispettivo d'indennità pella servitù di che sarebbe quella zona di terreno aggravato.

E così nessuna delle proprietà latitanti al canale vengano danneggiate nei loro diritti senza riceverne compenso adeguato.

SELLA, ministro per le finanze. Non mi addentrerò più in questo argomento, perchè mi pare sia troppo ampiamente discusso; debbo però far osservare che evidentemente l'accettazione di uno qualunque di questi emendamenti annulla interamente il progetto di legge, che ci sta davanti, imperocchè chi si sobbarca in una impresa simile, naturalmente non lo fa senza essere sicuro che l'acqua che conduce con tante spese non gli sia toccata.

Per conseguenza io spero che la Camera non vorrà accogliere alcune di queste proposte, ed io non ho alcun dubbio che, se i proprietari di questi terreni che saranno nelle adiacenze anche di 300 metri potessero esprimere la loro opinione, sarebbero tutti unanimi nel far preghiera alla Camera di voler accogliere questo progetto in questa parte che è tanto oppugnata dall'onorevole Brunet.

VALERIO. Dopo le parole dette dall'onorevole ministro, io non ho più molto ad aggiungere. Dirò solo che l'onorevole Sineo ha posta nettamente la questione nei suoi veri termini. Egli ha detto: non venite a molestarvi, a portarmi le vostre acque, lasciatemi la mia proprietà.

Tutte le osservazioni fatte dagli onorevoli Sineo e Brunet stanno benissimo, ma sanno tutti quelli che conoscono quei territori che questa è una delle principali cagioni per cui non si fece prima il canale. Essi sanno che senza una misura speciale contro questo fatto dell'assorbimento dell'acqua, nessuna società si sarebbe accinta a questa impresa.

Dunque, se si vuol lasciare l'acqua dove sta, non occorre altro; ma se si vuole il canale, io credo a questa, non violazione di proprietà, ma limitazione, bisogna adattarsi. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Essendo chiesta la votazione, pongo ai voti l'emendamento del deputato Sineo, che sarebbe così concepito: